

N. 262

ATTO DEL GOVERNO
SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente della Repubblica
recante: «Regolamento per il riordino dell'Ente opere
laiche palatine pugliesi»

*(Parere ai sensi dell'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
e dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)*

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 29 settembre 2010)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVI D 160/10

Roma, 29 SET. 2010

Ce Presidente etc.

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte della Commissione parlamentare per la semplificazione, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento recante riordino dell'Ente opere laiche palatine pugliesi, ai sensi dell'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2009.

Si trasmette, inoltre, un testo che l'Amministrazione proponente ha predisposto sulla base delle osservazioni formulate dal Consiglio di Stato.

con unghia zel'...
[Signature]

Sen.
Renato Giuseppe SCHIFANI
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'Ente opere laiche palatine pugliesi è stato istituito nel 1936 con il regio decreto-legge 23 gennaio 1936, n. 359, poi convertito senza modificazioni dalla legge 14 maggio 1936, n. 1000, per la necessità di provvedere alla disciplina giuridica delle "Opere Laiche Palatine Pugliesi", istituite in Bari, con quella parte del patrimonio delle Reali Basiliche Palatine Pugliesi destinata ai fini laici.

La Puglia ospitava quattro basiliche palatine: quelle di San Nicola di Bari, di Acquaviva delle Fonti, di Altamura e di Monte Sant'Angelo sul Gargano. Tali basiliche hanno fruito, per secoli, di speciali prerogative e di eccezionali privilegi per volere di sovrani e per concessioni pontificie. La loro "palatinità" derivava dal fatto che esse erano state fondate e fornite di dotazione da un principe con beni e mezzi propri e in un luogo di sua proprietà. Di conseguenza, al principe era stato conferito il diritto - esercitato esclusivamente da lui e, per secoli, dai suoi diretti successori - di nomina e di collazione del clero di quelle basiliche. Tale prerogativa consisteva pure nella loro completa e riconosciuta esenzione dalla giurisdizione dell'Ordinario diocesano, e nella mancanza di erezione in titolo.

La straordinarietà dei privilegi attribuiti alle basiliche palatine pugliesi, ma, soprattutto, il consistente patrimonio da esse accumulato e amministrato, indussero il clero, all'indomani della promulgazione delle leggi sulla soppressione delle corporazioni religiose (R.D. 7 luglio 1866, n. 3036) e sull'incameramento dei beni ecclesiastici (legge 15 agosto 1867, n. 3848), a resistere in giudizio contro il demanio dello Stato, che rivendicava il possesso dei beni ecclesiastici. La controversia durò per anni e si concluse con il concorde riconoscimento, da parte dei gradi più alti della giurisdizione, del pieno diritto delle chiese palatine di Puglia all'esenzione dalle leggi eversive e, per converso, della loro assoluta e diretta dipendenza dalla Corona. Tale riconoscimento, per logica conseguenza, comportava però il rigetto della pretesa della loro autonomia e dell'ambizione a vedersi attribuita una personalità giuridica propria. Una volta che le sentenze furono passate in giudicato, la Corona dispose dunque un'indagine sull'amministrazione dei beni delle basiliche palatine pugliesi, per mezzo della quale si accertò che non venivano soddisfatti né adempiuti tutti gli oneri di culto e beneficenza cui le varie chiese erano tenute per effetto del loro speciale regime, che le rendite venivano dilapidate o adibite a usi e finalità del tutto diversi da quelli statuiti dagli atti di fondazione e che gli stessi patrimoni erano stati colpevolmente lasciati degradare e deperire. Sicché, con regio decreto del 2 giugno 1889, l'amministrazione dei beni e delle rendite spettanti alle basiliche palatine pugliesi fu temporaneamente affidata a un commissario straordinario; successivamente, con regio decreto del 29 novembre 1891, fu istituita in Bari la regia delegazione per l'amministrazione civile delle Reali Basiliche Palatine Pugliesi e "di tutte le Chiese e le fondazioni annesse e dei beni che ne costituivano le dotazioni". Nel corso dei quarantacinque anni che separano la costituzione della regia delegazione dall'istituzione dell'Ente opere laiche palatine pugliesi, il patrimonio e le rendite delle basiliche palatine erano andati progressivamente assottigliandosi, tanto che l'Ente ereditò, di fatto, soltanto la gestione del Reale ricovero di mendicizia "Umberto I" di Acquaviva delle Fonti e l'amministrazione della Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigianato "Umberto I" di Bari (oggi I.P.S.I.A. "L. Santarella").



Attualmente, l'Ente opere laiche palatine pugliesi dispone di una rendita annua di circa 250 mila euro derivante dai canoni di locazione degli immobili in precedenza menzionati che viene utilizzata per l'erogazione di contributi ed opere di assistenza soprattutto per gli anziani e per alcune iniziative benefiche.

La vigilanza sull'Ente opere laiche palatine pugliesi è stata sinora svolta dal Ministero dell'interno, tramite la Prefettura di Bari.

La legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), al fine di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, disponeva, all'articolo 28, l'individuazione degli enti pubblici che non svolgevano funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico e la loro soppressione o trasformazione in soggetti di diritto privato.

La norma, peraltro, è stata reiterata nelle successive leggi finanziarie.

A seguito di una lunga istruttoria, che ha interessato tutte le parti in causa, si è concordato che l'Ente opere laiche palatine pugliesi poteva essere trasformato in una fondazione di diritto privato.

L'Ente opere laiche palatine pugliesi è stato, pertanto, inserito nell'allegato A (che ricomprendeva gli enti pubblici non economici che per evitare la soppressione dovevano essere trasformati con regolamento in enti di diritto privato) della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), che ripropone sostanzialmente, all'articolo 2, comma 634, la citata norma della legge finanziaria 2002.

Con l'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con ~~modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la materia è stata ridisciplinata,~~ abrogando tra l'altro l'allegato A. Lo stesso articolo, analogamente a quanto già stabilito dall'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prevede l'adozione di un D.P.R. per la riorganizzazione degli enti pubblici non economici, secondo gli stessi criteri stabiliti dal predetto articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Il provvedimento si compone di cinque articoli.

L'articolo 1 dispone la trasformazione dell'Ente opere laiche palatine pugliesi in fondazione di diritto privato, nei confronti del quale il Ministero dell'interno esercita le funzioni di vigilanza.

L'articolo 2 demanda agli amministratori della fondazione la revisione dello statuto dell'ente da effettuarsi nelle forme previste dal D.P.R. n. 361/2000, che ha demandato alle Prefetture le competenze in materia di riconoscimenti giuridici e di approvazione delle modifiche statutarie delle persone giuridiche di diritto privato.

Lo statuto deve prevedere la presenza di rappresentanti dell'amministrazione statale nell'organo di amministrazione e controllo.

L'articolo 3 detta disposizioni sul patrimonio dell'ente con particolare riferimento agli adempimenti posti a carico del Ministero dell'interno, cui è demandato il compito di verificare l'inventario dei beni, che deve essere effettuato dall'organo di amministrazione entro il termine di sessanta giorni dalla avvenuta trasformazione.



Negli inventari patrimoniali debbono essere distintamente elencati i beni che provengono dall'ente pubblico trasformato e quelli di successiva acquisizione. Quanto ai beni la cui gestione o conservazione costituisce lo scopo istituzionale dell'ente, essi debbono essere destinati al perseguimento di tali finalità, con la previsione di un vincolo di inalienabilità (che deve risultare dallo statuto) derogabile solo per espressa ed eccezionale autorizzazione del Ministero vigilante.

L'articolo 4 stabilisce che la Fondazione si autofinanzi con risorse proprie; da essa pertanto non possono derivare oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 5 stabilisce che i nuovi organi previsti dallo Statuto siano nominati entro novanta giorni dall'approvazione delle modifiche statutarie. Gli attuali membri restano in carica fino all'insediamento dei nuovi organi.

Si soggiunge che non sono state sentite le organizzazioni sindacali in quanto l'ente non si avvale di personale dipendente, ma esclusivamente di un segretario che svolge le sue funzioni con contratto di collaborazione coordinata e continuativa che risulta aver avuto inizio nell'anno 1993. Tale incarico è stato prorogato dai Consigli direttivi che si sono succeduti nel tempo, pur essendoci stati, tra la scadenza e la nuova nomina, periodi di "vacatio".

Si omette di compilare la relazione tecnica in quanto il provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.



ANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.)

(all. "A" alla Direttiva P.C.M. 10 settembre 2008 - G.U. n. 219 del 2008)

Amministrazioni proponenti: Ministero dell'Interno

Titolo: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento di riordino dell'Ente opere laiche palatine pugliesi, con sede in Bari, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

Il presente intervento concerne l'emanazione di un regolamento volto a trasformare l'Ente opere laiche palatine pugliesi in Fondazione di diritto privato.

Il provvedimento si rende necessario per dare attuazione al combinato disposto dell'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale prevede, in un più generale contesto di riordino della pubblica amministrazione, un'azione di riordino, trasformazione o soppressione e messa in liquidazione di enti pubblici al fine di conseguire l'obiettivo governativo di ridurre la spesa pubblica e incrementare l'efficienza e la qualità dei servizi resi. Il mancato intervento comporterebbe, ai sensi del citato articolo 26, l'automatica soppressione dell'ente in argomento.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Il quadro normativo è costituito dalle seguenti disposizioni: regio decreto-legge 23 gennaio 1932, n.359, convertito, dalla legge 14 maggio 1936, n.1000, concernente l'istituzione dell'Ente opere laiche palatine pugliesi; D.P.R. 10 febbraio 2000 n.361 recante "Norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto"; articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Il provvedimento non ha incidenza su leggi e regolamenti vigenti.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con i principi costituzionali.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Non sussistono problemi di compatibilità con le competenze delle autonomie locali.



- 6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Verificata la compatibilità con i principi in titolo.

- 7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione.

- 8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano iniziative vertenti su materia analoga.

- 9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.*

Non si ha cognizione di profili giurisprudenziali in materia, né di giudizi di costituzionalità pendenti nella stessa materia.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

- 1) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

- 2) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano procedure d'infrazione vertenti sulla medesima o analogo materia.

- 3) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

~~Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con gli obblighi internazionali.~~

- 4) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

- 5) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

- 6) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Non si hanno indicazioni al riguardo.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*



Non vengono utilizzate nel testo definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico di settore.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

Verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nel provvedimento, anche con riferimento alla loro esatta individuazione.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Non si fa ricorso alla tecnica della novella per introdurre le disposizioni recate dal decreto.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Il provvedimento non produce effetti abrogativi impliciti.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il testo non introduce norme dagli effetti indicati in titolo.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Verificata l'insussistenza di deleghe del genere indicato in titolo.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Gli amministratori dell'Ente opere laiche palatine pugliesi promuovono le necessarie modifiche statutarie ai sensi del D.P.R. 10 Febbraio 2000, n. 361.



ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

(all. "A" alla direttiva P.C.M. 11 settembre 2008 - G.U. n. 257 del 2008)

SEZIONE I - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

1) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.

Il quadro normativo è costituito dalle seguenti disposizioni: regio decreto-legge 23 gennaio 1935 n.359, convertito dalla legge 14 maggio 1936, n.1000, concernente l'istituzione dell'Ente opere laiche palatine pugliesi; D.P.R. 10 febbraio 2000, n.361 recante "Norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto"; articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.

Non si riscontrano particolari carenze o criticità nella vigente situazione normativa. L'esigenza di riordino strutturale dell'ente, tuttavia, s'impone nell'ottica di evitare la soppressione automatica ex articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e si colloca, non di meno, nella prospettiva di una razionalizzazione strutturale volta alla contrazione delle spese di funzionamento e a conseguire obiettivi di maggiore efficienza.

3) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

Il problema da risolvere discende dall'esigenza di evitare la soppressione automatica, ai sensi del citato articolo 26, in caso di mancata emanazione del regolamento di riordino.

4) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.

Gli obiettivi realizzabili sono indicati al precedente para 2). Il grado di raggiungimento potrà essere successivamente verificato sulla base degli effettivi risparmi conseguiti nell'impiego delle risorse, nonché del miglioramento della qualità dei servizi resi dall'ente.

SEZIONE II - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Lo schema di regolamento è frutto di procedura di consultazione tra gli Uffici legislativi dei Ministri concertanti e quello dell'Interno, proponente.



SEZIONE III - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO

In relazione alla necessità di evitare la soppressione dell'ente, secondo quanto previsto dal citato articolo 26 del D.L. 112 del 2008, l'opzione di non intervento è stata valutata da escludere.

SEZIONE IV - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

Sono state valutate non perseguibili opzioni alternative.

SEZIONE V - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

L'opzione regolatoria proposta si giustifica, in particolare, nella prospettiva di una contrazione delle spese di funzionamento delle P.A., perseguita con il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

SEZIONE VI - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA'

Il regolamento non comporta alcun un impatto sul funzionamento concorrenziale del mercato, né sulla competitività delle imprese.

SEZIONE VII - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

Le modalità attuative dell'intervento regolatorio non si discosteranno, sotto il profilo istituzionale, da quelle vigenti in esecuzione delle attuali fonti giuridiche.





Ministero dell' Economia e delle Finanze

UFFICIO LEGISLATIVO ECONOMIA

20 OTT. 2009

ACQ/11/STMPV/14583

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi
ROMA

e, p.c.

Al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
SEDE

OGGETTO: Schema di decreto del Presidente della repubblica recante "Regolamento di riordino dell'Ente opere laiche palatine pugliesi, ai sensi dell'art. 26 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, della legge 6 agosto 2008, n. 133".

Si trasmette, per i successivi adempimenti di competenza, il testo dello schema di decreto meglio individuato in oggetto, munito del "visto" del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.

IL CAPO DELL'UFFICIO
Antonio Gambell

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GIURIDICI-LEGISLATIVI E PER I RAPPORTI CON GLI ORGANI COSTITUZIONALI
20 OTT. 2009
7437



403
20

11
Sirel

*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato GENERALE DI FINANZA
UFFICIO VIII

Roma,

19 OTT 2009

Prot. N. 107675
Rif. Prot. Entrata N. 107587
Allegati: 1
Risposta a nota Nr.


All' Ufficio del coordinamento legislativo
Ufficio legislativo - Economia
SEDE

e, p.c.:

All'Ufficio legislativo - Finanze
SEDE

OGGETTO: Decreto del Presidente della Repubblica, recante "Regolamento di riordino dell'Ente opere laiche palatine pugliesi, ai sensi dell'art. 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".

Si restituisce, debitamente bollinato, il provvedimento in oggetto indicato.



Il Ragioniere Generale dello Stato

Carli

Schema Provvedimento 403
20

Prot: RGS 0107587/2009

 Gli allegati possono contenere virus dannosi per il computer. Gli allegati potrebbero non essere visualizzati in modo corretto.

Ragioneria Generale dello Stato

Da: Dip. Aff. Giuridici e Legislativi

Inviato: gio 15/10/2009 18.31

A: Ufficio legislativo Min. dell'Economia e delle Finanze; Ragioneria Generale dello Stato

Cc:

Oggetto: DPR Riordino Ente Opere Laiche Palatine Pugliesi

Allegati: [TESTO DPR opere laiche 5 DEF ter.doc\(57KB\)](#) [RELAZIONE ILLUSTRATIVA OPERE PUGLIESI DEF bis.doc \(47KB\)](#) [ATN-AIR UITS opere laiche DEF.doc\(84KB\)](#)

Si trasmette il provvedimento indicato in oggetto, corredato delle prescritte relazioni, approvato, in via preliminare, nella riunione del Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2009, ai fini delle verifiche tecniche di competenza.

LEF



Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante
“Regolamento di riordino dell’Ente opere laiche palatine pugliesi,
ai sensi dell’articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 87 della Costituzione;

VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, che prevede la trasformazione, secondo i criteri ivi indicati, degli enti pubblici non economici;

VISTO l'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 17 del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, recante: "Norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto";

~~VISTO il regio decreto-legge 23 gennaio 1936, n. 359, convertito dalla legge 14 maggio 1936, n. 1000, concernente l'istituzione dell'Ente opere laiche palatine pugliesi;~~

RITENUTO che la trasformazione in soggetto di diritto privato sia la più idonea a favorire le attività dell'Ente opere laiche palatine pugliesi, con sede in Bari;

VISTA la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.....;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del.....;

ACQUISITO il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.....;

SULLA proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione del programma di Governo e il Ministro dell'economia e delle finanze;



EMANA
il seguente
REGOLAMENTO

Art. 1

(Privatizzazione dell'Ente opere laiche palatine pugliesi)

1. L'Ente opere laiche palatine pugliesi, con sede in Bari, è trasformato nella fondazione di diritto privato "Fondazione Opere laiche palatine pugliesi", di seguito denominata "Fondazione".
2. La Fondazione ha personalità giuridica di diritto privato ed è disciplinata, per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del codice medesimo.
3. La vigilanza sulla Fondazione è esercitata dal Ministero dell'interno.

Art. 2

(Modifiche statutarie)

1. Gli amministratori della Fondazione adottano le necessarie modifiche statutarie, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Sulle suddette modifiche è acquisito il preventivo parere del Ministero dell'interno, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Lo statuto della Fondazione prevede la partecipazione all'organo di amministrazione e di controllo di rappresentanti del Ministero dell'interno.
3. Il Presidente della Fondazione è nominato previo parere dei Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze.

Art. 3

(Patrimonio della Fondazione)

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dal patrimonio dell'Ente opere laiche palatine pugliesi, esistente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. L'inventario dei beni è redatto dall'organo di amministrazione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
3. Il Ministero dell'interno verifica che nell'inventario di cui al comma 2 sia conferita distinta evidenziazione ai beni la cui gestione o conservazione costituisce lo scopo istituzionale dell'ente pubblico, che permangono destinati a tale finalità.
4. Negli inventari di cui comma 2 della Fondazione sono distintamente elencati i beni che provengono dall'ente pubblico trasformato e quelli di successiva acquisizione.
5. I beni di cui al comma 3 non possono essere alienati o gravati da alcun diritto se non in base a specifica, espressa ed eccezionale autorizzazione del Ministero dell'interno, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.
6. Le limitazioni di cui al presente articolo devono risultare nello statuto della Fondazione.



GA

Art. 4
(Entrate)

1. La Fondazione si finanzia con entrate proprie, senza oneri per la finanza pubblica.

Art. 5
(Disposizioni transitorie)

1. Alla nomina dei nuovi organi della Fondazione si provvede entro novanta giorni dall'approvazione delle modifiche statutarie previste dall'articolo 2, comma 1.
2. Gli organi dell'Ente opere laiche palatine pugliesi restano in carica fino all'insediamento di quelli nominati ai sensi del comma 1.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



Mod. UTL015-CON



Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N. 515/2010

Roma, addi 15/02/2010

Risposta a nota del
N. _____

Div. _____

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il
parere numero **72/2010** emesso dalla SEZIONE
NORMATIVA di questo Consiglio sull' affare a fianco
indicato.

OGGETTO:
REGOLAMENTO:

**RIORDINO ENTE OPERE LAICHE
PALATINE PUGLIESI (TAGLIA ENTI)**

Allegati N.
.....

**MINISTERO DELL'INTERNO
UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E
RELAZIONI PARLAMENTARI**

(.....)

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA

Il Segretario Generale

Numero 515/2010 e data 15/2/2010



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 18 gennaio 2010

NUMERO AFFARE 00072/2010

OGGETTO:

Ministero dell'Interno

Schema di d.P.R. "Regolamento recante riordino dell' Ente opere laiche palatine pugliesi", ai sensi dell'art. 26 d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133".

LA SEZIONE

Vista la relazione n. 46-5/A2008147803 del 17 dicembre 2009, trasmessa con nota del 18 dicembre 2010, n. 46-5/A2008147803/II e pervenuta in Segreteria l'11 gennaio 2010, con la quale il Ministero dell'interno (Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari) chiede il parere del Consiglio di Stato sull'affare in oggetto;

Esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore, Consigliere Paolo De Ioanna:

Premesso.

1. Riferisce l'Amministrazione che in attuazione dell'art. 26 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, quale risultante dalle modifiche apportate dalla legge di conversione e dai successivi interventi legislativi, è stato predisposto uno schema di regolamento, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 15 ottobre 2009, con il quale si è proceduto alla trasformazione in fondazione di diritto privato dell'Ente opere laiche palatine pugliesi, istituito nel 1936 al fine di provvedere alla disciplina giuridica delle " Opere laiche palatine pugliesi", con sede in Bari. La vigilanza sull'Ente è in atto svolta dal Ministero dell'interno , tramite la Prefettura di Bari. L'Ente è proprietario del reale ricovero di mendicanti "Umberto I" di Acquaviva delle Fonti e della Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano "Umberto I" di Bari (oggi IPSIA L. Santarella). La relazione riferisce che i proventi derivanti dai canoni di locazione di tali beni sono destinati all'assistenza degli anziani e ad iniziative benefiche.

Il provvedimento in questione consta di quattro articoli: l'art. 1 stabilisce la trasformazione dell'Ente in questione nella "Fondazione opere laiche palatine pugliesi" , fondazione con personalità giuridica di diritto privato, disciplinata, per quanto non previsto dal testo in esame, dal codice civile e dalle relative disposizioni di attuazione. L'art. 2, le modalità per l'introduzione delle necessarie, consequenziali modifiche allo Statuto dell'Ente ed alcuni contenuti obbligatori dello stesso, che, peraltro, si aggiungono a quelli previsti come limitazioni dall'ultimo comma dell'art. 3. L'art. 3, il patrimonio

dell'Ente e le modalità per la sua individuazione. L'art. 4, le entrate dell'Ente; L'art. 5, la permanenza in carica degli attuali amministratori dell'Ente fino alla nomina dei nuovi titolari degli organi di governo, che dovrà avvenire entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

CONSIDERATO.

1. Il riordino dell'Ente in questione costituirebbe, secondo la relazione illustrativa, , attuazione dell'art. 26, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, e successive integrazioni e modificazioni. Tale articolo, come è noto, prevede la soppressione (c.d. taglia enti) di tutti gli enti pubblici non economici per i quali al 31 ottobre 2009 non sia intervenuta almeno l'approvazione preliminare da parte del Consiglio dei Ministri dei regolamenti di riordino ai sensi del comma 634 dell'art. 2 l. 24 dicembre 2007, n. 244.

Allorquando la Sezione ha esaminato gli schemi di regolamento adottati in base al più volte citato art. 26, c.1, secondo periodo, d.l. n. 112 del 2008, è stato chiaramente affermato che la natura e l'entità del riordino degli enti pubblici non economici voluto dal legislatore deve dedursi dalla disposizione del comma 634 dell'art. 2 l. 24 dicembre 2007, n. 244 (Cons. Stato, Sez. Atti normativi, 21 ottobre 2009, n. 3701/2009).

La Sezione ha più volte ritenuto (Cons. Stato, Sez. Atti normativi, 21 dicembre 2009, n. 4926/2009) che il riordino debba “*essere visto come un fatto unitario*”, nel quale convergono le prescrizioni dell'art. 17 d.l. 1° luglio 2009, n. 78, convertito nella l. 3 agosto 2009, n. 102. Con la

conseguenza che il riordino deve inquadrarsi nelle politiche generali da seguire per il contenimento della spesa pubblica, in quanto diretto ad attuare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che fissa per ciascuna Amministrazione vigilante gli obiettivi di risparmio di spesa. Lo stretto collegamento tra riordino dell'ente e contenimento della spesa pubblica è confermato dal fatto che gli enti devono altresì procedere al blocco di nuove assunzioni e che devono aver comunicato entro il 30 novembre 2009 le economie conseguite in via strutturale.

Del resto il c. 634 dell'art. 2 l. n. 244 del 2007 elenca i principi e criteri direttivi per il riordino, la trasformazione o la soppressione e messa in liquidazione con regolamenti di enti ed organismi pubblici statali. Tali principi e criteri direttivi, che fra l'altro indicano la materia che la nuova normativa regolamentare deve disciplinare, devono essere per quanto possibile osservati dai regolamenti di riordino. E' lo stesso concetto di riordino che implica un'interpretazione di questo tipo, visto che esso coinvolge il complesso delle disposizioni che riguardano l'organizzazione dell'ente.

La natura e l'entità del riordino degli enti pubblici non economici voluto dal legislatore con il suddetto art. 26 implica, perciò, che l'Amministrazione referente riferisca in ordine a come abbia dato attuazione, contestualmente allo schema di regolamento in oggetto, non solo alla lettera b), ma anche alla lettera i) del c. 634 dell'art. 2 della suddetta l. n. 244 del 2007, con *“la riduzione da parte delle*

amministrazioni vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale nonché il contenimento della spesa per la logistica ed il funzionamento” (Cons. Stato, Sez. Atti normativi, 14 dicembre 2009, n. 4742/09). Questo aspetto rileva particolarmente per ciò che attiene al mantenimento delle funzioni di questo Ministero negli organi di gestione e di controllo della futura Fondazione di diritto privato: ed è quindi necessario che l’Amministrazione riferisca in ordine alle modalità con cui ha inteso dare attuazione a questo aspetto della delega regolamentare.

2. Il riordino dell’Ente in questione doveva già essere attuato in seguito al primo comma dell’art. 115 d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, proprio nel senso della sua trasformazione in persona giuridica di diritto privato in relazione alla sua peculiare natura di ente associativo, che, così come già rilevato dalla Sezione nel parere n. 4635/09, non può non assumere un suo rilievo specifico in relazione alle esigenze di riordino connesse alla riduzione della spesa pubblica. In altri termini, stante la natura *lato sensu* associativa dell’Ente opere laiche palatine pugliesi, l’Amministrazione referente ha ritenuto di superare l’alternativa secca tra riordino dell’Ente pubblico e soppressione, per percorrere la strada diversa della trasformazione in fondazione di diritto privato.

Venendo alle singole disposizioni dello schema di d.P.R. in questione, qualche perplessità induce il comma 1, allorchè attribuisce al Codice civile un’efficacia puramente surrogatoria delle lacune

C

esistenti nella normativa speciale, quando, invece, la natura di fondazione di diritto privato dell'Ente dovrebbe indurre a sottoporlo integralmente alla disciplina civilistica, alla quale dovrebbe espressamente derogare la normativa speciale dettata con il presente regolamento in occasione della trasformazione dell'Ente stesso.

2

Anche il comma 3 dell'art. 2 dovrebbe indicare a chi spetta il potere di nomina del Presidente della Fondazione, una volta attribuita ai Ministeri dell'interno e dell'Economia e delle finanze una funzione consultiva in proposito, ed indicare le modalità procedurali di esercizio di tale funzione consultiva.

3

Quanto all'art. 3 , va osservato che il patrimonio della Fondazione deve assumere un vincolo di destinazione per tutti i beni che provengono dall'ente pubblico trasformato , che vanno tenuti distinti da quelli acquisiti successivamente.

In particolare, i beni la cui gestione o conservazione costituisce lo scopo istituzionale dell'ente trasformato non possono essere alienati o gravati da alcun diritto , se non in base a specifica ed eccezionale autorizzazione del Ministero dell'interno, sentito il Ministero dell'economia (art. 3, commi 3 e 5).

Quindi in effetti la trasformazione in Fondazione imprime comunque alla utilizzazione dei beni inerenti allo scopo dell'ente trasformato una finalizzazione di natura etero imposta e di qualità pubblicistica che fa ritenere che la veste privatistica della Fondazione sia in sostanza una soluzione strumentale per evitare la soppressione tout court dell'Ente.

Il punto sta nel capire se una tale disciplina sia poi in condizione di lasciar prevedere una effettiva autonomia finanziaria, prospetticamente in equilibrio, della Fondazione ai fini del perseguimento dei suoi scopi statutari, scopi che rimangono del tutto coerenti ed omogenei con quelli dell'Ente trasformato.

In altri termini, la nuova natura di Fondazione di diritto privato dell'Ente trasformato e quindi di patrimonio destinato ad uno scopo specifico, implica che il regolamento in esame si ponga in modo esplicito e ben più approfondito il tema della auto sufficienza del patrimonio e dei mezzi della nuova Fondazione, che vengono finalizzati e vincolati strettamente al perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente soppresso. La sufficienza dei mezzi patrimoniali e delle entrate prevedibili per la Fondazione è la condizione necessaria per dare plausibilità alla soluzione proposta, che diversamente realizzerebbe un puro escamotage tecnico giuridico per evitare la soppressione pura e semplice dell'Ente, secondo la meccanica voluta dalla norma primaria.

Andrebbe, infine, stabilita e precisata la gratuità di tutte le cariche nella futura Fondazione e previsto che anche il nuovo Statuto non potrà in alcun caso contemplare la possibilità di eventuali contributi di funzionamento a carico dello Stato o altri Enti pubblici per il perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione.


P.Q.M.

Sospende l'espressione del parere in attesa che l'Amministrazione fornisca i necessari chiarimenti alle osservazioni svolte in

motivazione.


L'ESTENSORE

Paolo De Ipanna



IL PRESIDENTE

Alessandro Pajno




IL SEGRETARIO

(Lilla Grassucci)





Le Tita



Affari Legislativi
Prot. Ingresso del 15/07/2010
Numero: **0005185**
Classifica: II.46/A



Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N. 3231/10

Roma, addì 16/07/2010

Risposta a nota del
N. _____ Div. _____

OGGETTO:
REGOLAMENTO:

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il
parere numero **72/2010** emesso dalla SEZIONE
NORMATIVA di questo Consiglio sull' affare a fianco
indicato.

**RIORDINO ENTE OPERE LAICHE
PALATINE PUGLIESI (TAGLIA ENTI)**

Allegati N.
.....

**MINISTERO DELL'INTERNO
UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E
RELAZIONI PARLAMENTARI**
(.....)

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA

Il Segretario Generale

[Signature]

3231 / 10 e data 14 / 7 / 2010 Spedizione



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 2 luglio 2010

NUMERO AFFARE 00072/2010

OGGETTO:

Ministero dell'interno - Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari.

Ministero dell'interno - Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: *"Regolamento di riordino dell'ente opere laiche palatine pugliesi ai sensi dell'art. 26 d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n.133"*.

LA SEZIONE

Vista la relazione prot. n. 46-5/A2008147803 del 17 dicembre 2009, trasmessa con nota prot. n. 46-5/A2008/47803/II del 18 dicembre 2009, pervenuta in Segreteria l'11 gennaio 2010, con la quale il Ministero dell'interno, Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di d.P.R. indicato in oggetto, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il parere interlocutorio espresso nell'Adunanza del 18 gennaio 2010;

Vista la nota di riscontro del 4 giugno 2010, prot. n. 0004133;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Sabato Malinconico;

Premesso e Considerato:

Con il parere interlocutorio adottato nell'Adunanza del 18 gennaio 2010, la Sezione aveva sospeso l'espressione del parere definitivo in attesa che l'Amministrazione fornisse i necessari chiarimenti in ordine alle osservazioni formulate.

Con la nota del 4 giugno 2010 sopra citata l'Amministrazione, in relazione al rilievo formulato su come sia stata data attuazione nello schema di regolamento in oggetto anche alla lettera i) del comma 634 dell'art. 2 della legge 244 del 2007, osserva di aver già *“provveduto alla riduzione dei posti di livello dirigenziale e delle relative dotazioni organiche con il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2009, n. 210”* e sottolinea di doversi ritenere superata la questione dell'applicazione del criterio di cui alla lettera i) del predetto comma 634, sia perché l'articolo 2, comma 8-*septies* del decreto legge 194 del 2009, convertito dalla legge 25 del 2010 ha soppresso l'articolo 17, comma 3 del decreto legge n. 78 del 2009, convertito nella legge 102 del 2009, sia alla luce del comma 8-*bis* del medesimo articolo 2, che *“ha imposto ulteriori riduzioni di uffici e dotazioni organiche da parte delle Amministrazioni”*.

Le argomentazioni svolte dall'Amministrazione non appaiono

condivisibili. Invero risulta del tutto inconferente per quanto qui interessa, che il comma 3 dell'articolo 17 del decreto legge 78 del 2009 sia stato soppresso con il richiamato art. 2, comma 8-*septies*, tenuto conto che la disposizione che fa obbligo alle Amministrazioni vigilanti di ridurre i propri uffici e il relativo personale é il comma 6 dello stesso articolo 17, che ha aggiunto le lettere *b)* ed *i)* al comma 634 della legge 244 del 2007. L'autonomia del criterio di cui alla lettera *i)* previsto dal citato comma 6 dell'articolo 17 é del tutto evidente rispetto a quanto previsto nel comma 3 del medesimo articolo. Allo stesso modo irrilevante, rispetto al vincolo posto con il criterio di cui alla predetta lettera *i)*, é da considerare il richiamo ad ulteriori riduzioni di uffici e dotazioni organiche previste ad altro titolo e per altre ragioni dal richiamato comma 8-*bis* dell'art. 2 del decreto legge 194 del 2009.

Ritiene pertanto la Sezione di dover confermare l'orientamento che ha in più occasioni espresso con riferimento ai regolamenti di riordino degli enti in attuazione del comma 634 dell'art. 2 della legge 244 del 2007, secondo il quale le Amministrazioni devono ed motivare in che modo abbiano dato attuazione nello schema di regolamento non solo alla lettera *b)*, ma anche alla lettera *i)* che comporta *“la riduzione da parte delle Amministrazioni vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale nonché il contenimento della spesa per la logistica ed il funzionamento”* (Cons. Stato Sez. atti normativi, 14.12.2009, n. 4742(09)).


In ordine alle osservazioni formulate sui singoli articoli dello schema

di regolamento nel parere interlocutorio del 18 gennaio 2010, la Sezione prende atto della volontà preannunciata dall'Amministrazione di modificare il contenuto dell'articolato in conformità di tali osservazioni con specifico riferimento all'articolo 2, comma 1, all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 4 e resta in attesa di ricevere il nuovo schema di regolamento modificato nei sensi indicati.


P.Q.M.

la Sezione sospende l'espressione del parere in attesa degli adempimenti di cui in motivazione.

L'ESTENSORE
Sabato Malinconico





IL PRESIDENTE
Alessandro Pajno



IL SEGRETARIO

Massimo Meli





Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N. 4274/10

Roma, addì 20 Settembre 2010

Risposta a nota del
N. _____

Div. _____

OGGETTO:

REGOLAMENTO:

**RIORDINO ENTE OPERE LAICHE
PALATINE PUGLIESI (TAGLIA ENTI)**

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il
parere numero **72/2010** emesso dalla SEZIONE
NORMATIVA di questo Consiglio sull' affare a fianco
indicato.

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n.
205.

Allegati N.
.....

MINISTERO DELL'INTERNO
UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E
RELAZIONI PARLAMENTARI
(.....)

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA

Il Segretario Generale

M. Torsello

Numero 4244/10 e data 20/9/2010



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 26 agosto 2010

NUMERO AFFARE 00072/2010

OGGETTO:

Ministero dell'interno - Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante:
“Regolamento di riordino dell'ente opere laiche palatine pugliesi ai sensi dell'art. 26 d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n.133”.

LA SEZIONE

Vista la relazione 8634 del 18/12/2009 con la quale il Ministero dell'interno - Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Visti i pareri interlocutori espressi nelle Adunanze del 18 gennaio e del 2 luglio 2010;

Viste le note di riscontro prot. n. 0004133 del 4 giugno 2010 e prot. n. 46-5/A-2008/47803 del 23 luglio 2010

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Sabato Malinconico;

Premesso:

Con il richiamato parere interlocutorio del 18 gennaio 2010, la Sezione aveva sospeso l'espressione del parere sullo schema di d.P.R. sottoposto all'esame in attesa che l'Amministrazione fornisse i necessari chiarimenti in ordine alle osservazioni formulate.

In particolare, con la nota del 4 giugno 2010 citata l'Amministrazione, in relazione al rilievo formulato su come fosse stata data attuazione nello schema di regolamento in oggetto anche alla lettera i) del comma 634 dell'art. 2 della legge n. 244 del 2007, replicava di aver già "provveduto alla riduzione dei posti di livello dirigenziale e delle relative dotazioni organiche con il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2009, n. 210" e rilevava che si dovesse ritenere superata la questione dell'applicazione del criterio di cui alla lettera i) del predetto comma 634, sia perché l'articolo 2, comma 8-septies del decreto legge 194 del 2009, convertito dalla legge n. 25 del 2010 ha soppresso l'articolo 17, comma 3 del decreto legge n. 78 del 2009, convertito nella legge n. 102 del 2009, sia alla luce del comma 8-bis del medesimo articolo 2, che "ha imposto ulteriori riduzioni di uffici e dotazioni organiche da parte delle Amministrazioni".

Il Collegio non ha ritenuto che le argomentazioni svolte dall'Amministrazione potessero essere condivise osservando che risulta del tutto inconferente per quanto di interesse, che il comma 3 dell'articolo 17 del decreto legge 78/2009 sia stato soppresso con il

richiamato art. 2, comma 8-septies, tenuto conto che la disposizione che fa obbligo alle Amministrazioni vigilanti di ridurre i propri uffici e il relativo personale é il comma 6 dello stesso articolo 17, che ha aggiunto le lettere h) ed i) al comma 634 della legge n. 244 del 2007; peraltro, l'autonomia del criterio di cui alla lettera i) previsto dal citato comma 6 dell'articolo 17 appare del tutto evidente rispetto a quanto previsto nel comma 3 del medesimo articolo. Allo stesso modo irrilevante, rispetto al vincolo posto con il criterio di cui alla predetta lettera i), é da considerare il richiamo ad ulteriori riduzioni di uffici e dotazioni organiche previste ad altro titolo e per altre ragioni dal richiamato comma 8-bis dell'art. 2 del decreto legge n.194 del 2009.

Nella circostanza, pertanto, la Sezione ha ribadito l'orientamento in più occasioni espresso con riferimento ai regolamenti di riordino degli enti in attuazione del comma 634 dell'art. 2 della legge n. 244 del 2007, secondo il quale le Amministrazioni devono motivare in che modo abbiano dato attuazione nello schema di regolamento non solo alla lettera b), ma anche alla lettera i) che comporta *“la riduzione da parte delle Amministrazioni vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale nonché il contenimento della spesa per la logistica ed il funzionamento”* (Cons. Stato Sez. atti normativi, 14.12.2009, n. 4742(09).

In ordine poi alle osservazioni formulate sui singoli articoli dello schema di regolamento nel parere interlocutorio del 18 gennaio 2010, il Collegio, nel prendere atto della volontà preannunciata dall'Amministrazione di modificare il contenuto dell'articolato in

conformità di tali osservazioni e, specificamente, con riferimento all'articolo 2, comma 1, all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 4, ha chiesto di ricevere il nuovo schema di regolamento modificato nei sensi indicati.

Con la nota n. 46-5/A-2008147803 del 23 luglio 2010 indicata in epigrafe il Ministero dell'interno ha ora inviato un nuovo schema del d.P.R. in argomento, precisando con riguardo alla questione concernente l'applicazione dell'art. 2, comma 634, lettera i) della legge n. 244 del 2007 che il Ministero non ha strutture specificamente dedicate alla vigilanza dell'ente in esame, cui riferire logicamente la norma contenuta nella lettera i) sopra richiamata.

A tal proposito ha fatto presente che i competenti uffici del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione e della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Bari svolgono funzioni inerenti alle materie della cittadinanza, dell'immigrazione, e dell'asilo, nonché al riconoscimento e alla vigilanza delle persone giuridiche e, quindi, dell'ente in questione e che l'attività di vigilanza sull'Istituto rappresenta solo un segmento delle competenze esercitate nell'ambito delle aree diritti civili, cittadinanza, condizione giuridica dello straniero, immigrazione e diritto d'asilo della stessa Prefettura.

Ha infine soggiunto che *“Questa è dunque la ragione per cui – pur non ritenendosi tra loro alternativi i principi fissati dal citato comma 634 – risulta obiettivamente impossibile seguire compiutamente il criterio/principio direttivo di cui alla lettera i)”*.

Considerato:

La Sezione deve rilevare che da un lato i chiarimenti forniti dall'Amministrazione in ordine alla questione principale possono

essere recepiti positivamente in coerenza con l'orientamento manifestato in precedenti circostanze per analoghe situazioni rappresentate dalle Amministrazioni, dall'altro che, nel nuovo schema sottoposto all'esame risultano essere state accolte integralmente le ulteriori osservazioni formulate.


P.Q.M.

Esprime parere favorevole sullo schema di d.P.R. in argomento nel testo allegato alla nota del 23 luglio 2010 citata.

L'ESTENSORE
Sabato Malinconico




IL PRESIDENTE
Giancarlo Coraggio



IL SEGRETARIO

Massimo Meli






Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

N. 46-5/A2008147803
All. 4

Roma, 23 settembre 2010

Affari Legislativi
Prot. Uscita del 23/09/2010
Numero: **0006465**
Classifica: I.46-6/A



W
-ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI
Dipartimento per gli Affari Giuridici e
Legislativi

R O M A

e, per conoscenza:

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI
Dipartimento per i rapporti con il Par-
lamento

R O M A

OGGETTO: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante:
"Regolamento di riordino dell'Ente opere laiche palatine pugliesi", ai sensi dell'art. 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133

Si trasmette, ai fini dell'acquisizione del parere della Commissione per la semplificazione di cui all'art. 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, lo schema di regolamento in oggetto, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2009, corredato del parere favorevole n. 71/2010 reso dal Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza di sezione del 26 agosto 2010, nonché dei pareri interlocutori espressi nelle adunanze del 18 gennaio e 2 luglio 2010.

Al riguardo, si rappresenta che questa Amministrazione ha recepito integralmente le richieste di modifica al testo formulate dall'Alto Consesso con il parere del 18 gennaio citato.



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

È stato quindi modificato l'articolo 1, comma 2, dello schema di decreto, prevedendo esplicitamente l'assoggettamento della Fondazione al Codice civile.

In relazione al potere di nomina del Presidente della Fondazione, il comma 3 dell'articolo 2 prevede ora, come suggerito dall'Alto Consesso, che la nomina del Presidente e degli organi di amministrazione e controllo sia attuata con decreto del Ministro dell'interno, rinviando allo statuto la definizione delle relative modalità procedurali.

All'articolo 4 sono stati aggiunti due nuovi commi. Il comma 2 dispone che lo statuto non possa prevedere la possibilità di ricevere contributi o finanziamenti da parte di soggetti pubblici. Il comma 3 prevede che la titolarità degli organi della Fondazione sia a titolo onorifico.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Belgiorno

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante
“Regolamento di riordino dell’Ente opere laiche palatine pugliesi,
ai sensi dell’articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'Ente opere laiche palatine pugliesi è stato istituito nel 1936 con il regio decreto-legge 23 gennaio 1936, n. 359, poi convertito senza modificazioni dalla legge 14 maggio 1936, n. 1000, per la necessità di provvedere alla disciplina giuridica delle "Opere Laiche Palatine Pugliesi", istituite in Bari, con quella parte del patrimonio delle Reali Basiliche Palatine Pugliesi destinata ai fini laici.

La Puglia ospitava quattro basiliche palatine: quelle di San Nicola di Bari, di Acquaviva delle Fonti, di Altamura e di Monte Sant'Angelo sul Gargano. Tali basiliche hanno fruito, per secoli, di speciali prerogative e di eccezionali privilegi per volere di sovrani e per concessioni pontificie. La loro "palatinità" derivava dal fatto che esse erano state fondate e fornite di dotazione da un principe con beni e mezzi propri e in un luogo di sua proprietà. Di conseguenza, al principe era stato conferito il diritto - esercitato esclusivamente da lui e, per secoli, dai suoi diretti successori - di nomina e di collazione del clero di quelle basiliche. Tale prerogativa consisteva pure nella loro completa e riconosciuta esenzione dalla giurisdizione dell'Ordinario diocesano, e nella mancanza di erezione in titolo.

La straordinarietà dei privilegi attribuiti alle basiliche palatine pugliesi, ma, soprattutto, il consistente patrimonio da esse accumulato e amministrato, indussero il clero, all'indomani della promulgazione delle leggi sulla soppressione delle corporazioni religiose (R.D. 7 luglio 1866, n. 3036) e sull'incameramento dei beni ecclesiastici (legge 15 agosto 1867, n. 3848), a resistere in giudizio contro il demanio dello Stato, che rivendicava il possesso dei beni ecclesiastici. La controversia durò per anni e si concluse con il concorde riconoscimento, da parte dei gradi più alti della giurisdizione, del pieno diritto delle chiese palatine di Puglia all'esenzione dalle leggi eversive e, per converso, della loro assoluta e diretta dipendenza dalla Corona. Tale riconoscimento, per logica conseguenza, comportava però il rigetto della pretesa della loro autonomia e dell'ambizione a vedersi attribuita una personalità giuridica propria. Una volta che le sentenze furono passate in giudicato, la Corona dispose dunque un'indagine sull'amministrazione dei beni delle basiliche palatine pugliesi, per mezzo della quale si accertò che non venivano soddisfatti né adempiuti tutti gli oneri di culto e beneficenza cui le varie chiese erano tenute per effetto del loro speciale regime, che le rendite venivano dilapidate o adibite a usi e finalità del tutto diversi da quelli statuiti dagli atti di fondazione e che gli stessi patrimoni erano stati colpevolmente lasciati degradare e deperire. Sicché, con regio decreto del 2 giugno 1889, l'amministrazione dei beni e delle rendite spettanti alle basiliche palatine pugliesi fu temporaneamente affidata a un commissario straordinario; successivamente, con regio decreto del 29 novembre 1891, fu istituita in Bari la regia delegazione per l'amministrazione civile delle Reali Basiliche Palatine Pugliesi e "di tutte le Chiese e le fondazioni annesse e dei beni che ne costituivano le dotazioni". Nel corso dei quarantacinque anni che separano la costituzione della regia delegazione dall'istituzione dell'Ente opere laiche palatine pugliesi, il patrimonio e le rendite delle basiliche palatine erano andati progressivamente assottigliandosi, tanto che l'Ente ereditò, di fatto, soltanto la gestione del Reale ricovero di mendicanti "Umberto I" di Acquaviva delle Fonti e l'amministrazione della Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano "Umberto I" di Bari (oggi I.P.S.I.A. "L. Santarella").

Attualmente, l'Ente opere laiche palatine pugliesi dispone di una rendita annua di circa 250 mila euro derivante dai canoni di locazione degli immobili in precedenza menzionati che viene utilizzata per l'erogazione di contributi ed opere di assistenza soprattutto per gli anziani e per alcune iniziative benefiche.

La vigilanza sull'Ente opere laiche palatine pugliesi è stata sinora svolta dal Ministero dell'interno, tramite la Prefettura di Bari.

La legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), al fine di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, disponeva, all'articolo 28, l'individuazione degli enti pubblici che non svolgevano funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico e la loro soppressione o trasformazione in soggetti di diritto privato.

La norma, peraltro, è stata reiterata nelle successive leggi finanziarie.

A seguito di una lunga istruttoria, che ha interessato tutte le parti in causa, si è concordato che l'Ente opere laiche palatine pugliesi poteva essere trasformato in una fondazione di diritto privato.

L'Ente opere laiche palatine pugliesi è stato, pertanto, inserito nell'allegato A (che ricomprendeva gli enti pubblici non economici che per evitare la soppressione dovevano essere trasformati con regolamento in enti di diritto privato) della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), che ripropone sostanzialmente, all'articolo 2, comma 634, la citata norma della legge finanziaria 2002.

Con l'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la materia è stata ridisciplinata, abrogando tra l'altro l'allegato A. Lo stesso articolo, analogamente a quanto già stabilito dall'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prevede l'adozione di un D.P.R. per la riorganizzazione degli enti pubblici non economici, secondo gli stessi criteri stabiliti dal predetto articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Il provvedimento si compone di cinque articoli.

L'articolo 1 dispone la trasformazione dell'Ente opere laiche palatine pugliesi in fondazione di diritto privato, nei confronti del quale il Ministero dell'interno esercita le funzioni di vigilanza.

L'articolo 2 rimette agli amministratori della fondazione la revisione dello statuto dell'ente da effettuarsi nelle forme previste dal D.P.R. n. 361/2000, che ha demandato alle Prefetture le competenze in materia di riconoscimenti giuridici e di approvazione delle modifiche statutarie delle persone giuridiche di diritto privato.

L'articolo 3 detta disposizioni sul patrimonio dell'ente con particolare riferimento agli adempimenti posti a carico del Ministero dell'interno, cui è demandato il compito di verificare l'inventario dei beni, che deve essere effettuato dall'organo di amministrazione entro il termine di sessanta giorni dalla avvenuta trasformazione. Negli inventari patrimoniali debbono essere distintamente elencati i beni che provengono dall'ente pubblico trasformato e quelli di successiva acquisizione. Quanto

ai beni la cui gestione o conservazione costituisce lo scopo istituzionale dell'ente, essi debbono essere destinati al perseguimento di tali finalità, con la previsione di un vincolo di inalienabilità (che deve risultare dallo statuto) derogabile solo per espressa ed eccezionale autorizzazione del Ministero vigilante.

L'articolo 4 stabilisce che la Fondazione si finanzia con risorse proprie. Il comma 2 dispone che lo statuto non possa recare la previsione della possibilità di ricevere eventuali contributi o finanziamenti da parte dello Stato o altri enti pubblici.

L'articolo 5 stabilisce che i nuovi organi previsti dallo Statuto siano nominati entro novanta giorni dall'approvazione delle modifiche statutarie. Gli attuali membri restano in carica fino all'insediamento dei nuovi organi.

Si soggiunge che non sono state sentite le organizzazioni sindacali in quanto l'ente non si avvale di personale dipendente, ma esclusivamente di un segretario che svolge le sue funzioni con contratto di collaborazione coordinata e continuativa che risulta aver avuto inizio nell'anno 1993. Tale incarico è stato prorogato dai Consigli direttivi che si sono succeduti nel tempo, pur essendoci stati, tra la scadenza e la nuova nomina, periodi di "vacatio".

Si omette di compilare la relazione tecnica in quanto il provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 87 della Costituzione;

VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, che prevede la trasformazione, secondo i criteri ivi indicati, degli enti pubblici non economici;

VISTO l'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 17 del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, recante: "Norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto";

VISTO il regio decreto-legge 23 gennaio 1936, n. 359, convertito dalla legge 14 maggio 1936, n. 1000, concernente l'istituzione dell'Ente opere laiche palatine pugliesi;

RITENUTO che la trasformazione in soggetto di diritto privato sia la più idonea a favorire le attività dell'Ente opere laiche palatine pugliesi, con sede in Bari;

VISTA la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 2009;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del.....;

ACQUISITO il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.....;

SULLA proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione del programma di Governo e il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente
REGOLAMENTO

Art. 1

(Privatizzazione dell'Ente opere laiche palatine pugliesi)

1. L'Ente opere laiche palatine pugliesi, con sede in Bari, è trasformato nella fondazione di diritto privato "Fondazione Opere laiche palatine pugliesi", di seguito denominata "Fondazione".
2. La Fondazione, **con personalità giuridica di diritto privato, è disciplinata dal Codice civile e dalle disposizioni di attuazione del Codice medesimo, salvo quanto espressamente previsto dal presente decreto.**
3. La vigilanza sulla Fondazione è esercitata dal Ministero dell'interno.

Art. 2

(Modifiche statutarie)

1. Gli amministratori della Fondazione adottano le necessarie modifiche statutarie, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Sulle suddette modifiche è acquisito il preventivo parere del Ministero dell'interno, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Lo statuto della Fondazione prevede la partecipazione all'organo di amministrazione e di controllo di rappresentanti del Ministero dell'interno.
3. Il Presidente della Fondazione è nominato **con decreto del Ministro dell'interno. Lo statuto disciplina le modalità procedurali di nomina del Presidente.**

Art. 3

(Patrimonio della Fondazione)

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dal patrimonio dell'Ente opere laiche palatine pugliesi, esistente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
 2. L'inventario dei beni è redatto dall'organo di amministrazione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
 3. Il Ministero dell'interno verifica che nell'inventario di cui al comma 2 sia conferita distinta evidenziazione ai beni la cui gestione o conservazione costituisce lo scopo istituzionale dell'ente pubblico, che permangono destinati a tale finalità.
 4. Negli inventari di cui comma 2 della Fondazione sono distintamente elencati i beni che provengono dall'ente pubblico trasformato e quelli di successiva acquisizione.
 5. I beni di cui al comma 3 non possono essere alienati o gravati da alcun diritto se non in base a specifica, espressa ed eccezionale autorizzazione del Ministero dell'interno, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.
 6. Le limitazioni di cui al presente articolo devono risultare nello statuto della Fondazione.
-

Art. 4
(Entrate)

1. La Fondazione si finanzia con entrate proprie, senza oneri per la finanza pubblica.
- 2. Lo statuto non può prevedere la possibilità di ricevere eventuali contributi o finanziamenti da parte dello Stato o altri enti pubblici.**
- 3. La titolarità degli organi della Fondazione è onorifica.**

Art. 5
(Disposizioni transitorie)

1. Alla nomina dei nuovi organi della Fondazione si provvede entro novanta giorni dall'approvazione delle modifiche statutarie previste dall'articolo 2, comma 1.
2. Gli organi dell'Ente opere laiche palatine pugliesi restano in carica fino all'insediamento di quelli nominati ai sensi del comma 1.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.